

GIUSEPPE GUTTADAURO

La pensione del Consulente del Lavoro

Prefazione di Giuliano Cazzola

INDICE

PREFAZIONE	5
INTRODUZIONE	10
IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO DELLA PREVIDENZA DEI LIBERI PROFESSIONISTI	10
IL DECRETO N. 509/1994	10
IL DECRETO N. 103/1996	11
LA TUTELA PREVIDENZIALE DEI LIBERI PROFESSIONISTI CHE SVOLGONO ALTRE ATTIVITÀ	12
GLI ISCRITTI	15
LA CONTRIBUZIONE	16
LE PRESTAZIONI	16
IL SISTEMA DI CALCOLO DELLA PENSIONE	17
LA PENSIONE DEL CONSULENTE DEL LAVORO	18
CONTRIBUZIONE	21
PRESTAZIONI E I REQUISITI	25
SISTEMA DI CALCOLO DELLA PENSIONE	29
RICONGIUNZIONE	31
TOTALIZZAZIONE	34
CUMULO GRATUITO DEI CONTRIBUTI	39
RISCATTO	41

La misura della contribuzione facoltativa viene scelta ogni anno da ciascun iscritto e può essere pari a € 500,00 oppure a multipli come previsto dall'art. 46 del nuovo Regolamento.

La contribuzione modulare sarà capitalizzata a un tasso annuo pari al 90% della media quinquennale del tasso di rendimento netto del patrimonio investito dell'Ente con un valore minimo garantito dell'1,5%.

Come detto, la contribuzione modulare non determina una prestazione previdenziale autonoma bensì una quota di pensione che si aggiunge alla pensione di base. La somma dei versamenti e le rivalutazioni annue, il cosiddetto "montante contributivo", viene convertito in rendita integrativa al momento della liquidazione della pensione di vecchiaia, anzianità o inabilità. L'importo della rendita aggiuntiva è determinato esclusivamente in regime di calcolo contributivo.

Non è possibile la restituzione della contribuzione modulare in forma di capitale. Anche la quota di pensione da contribuzione modulare è reversibile ai superstiti.

! **La possibilità offerta dalla Cassa di versare una contribuzione aggiuntiva rappresenta un chiaro segnale di consapevolezza che i futuri importi della pensione, con l'introduzione del sistema di calcolo contributivo, non saranno in grado di garantire un adeguato tenore di vita, in particolar modo per le giovani generazioni dei Consulenti del lavoro. Il contributo modulare è quindi una sorta di "pensione integrativa" erogata dalla Cassa in aggiunta a quella di base. E' tuttavia necessario capire quale sarà l'importo netto di cui potrà usufruire il professionista al momento del pensionamento e fare dunque i conti con l'aspetto fiscale. La pensione è considerata reddito da lavoro dipendente e come tale assoggettata a tassazione ordinaria (aliquote marginali IRPEF) con una riduzione che può variare da un minimo del 23% (prima aliquota marginale) a un massimo del 43% (ultima aliquota marginale). Una possibile alternativa alla contribuzione modulare potrebbe essere una rendita integrativa derivante da una forma di previdenza complementare (Fondo pensione, PIP) la cui prestazione è soggetta a un'imposta più "leggera" che varia da un massimo del 15% sino a un minimo del 9% in funzione degli anni di adesione maturati [*].**

[] l'imposta sulle prestazioni è pari al 15% con una riduzione di 0,30 punti percentuali per ogni anno di adesione superiore al 15°, con un minimo comunque del 9%*

Esempio

1. *Versamenti modulari effettuati: € 60.000,00*
2. *Durata: 30 anni*
3. *Rendita integrativa lorda annua: € 3.000,00*
4. *Aliquota marginale IRPEF: 38%*
5. *Rendita integrativa netta annua: € 1.860,00*

1. *Versamenti a fondo pensione effettuati: € 60.000,00*
2. *Durata: 30 anni*
3. *Rendita integrativa lorda annua: € 3.000,00*
4. *Imposta sostitutiva: 10,50% (*)*
5. *Rendita integrativa netta annua: € 2.685,00*

() imposta del 15% ridotta del 4,5% per 15 anni di adesione superiori al 15° (0,30 x 15).*

Il contributo di maternità

L'importo è annuo e stabilito con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Per l'anno 2017 è pari a € 52,00.

LE PRESTAZIONI E I REQUISITI

Le prestazioni erogate dall'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Consulenti del Lavoro eroga le seguenti prestazioni:

- pensione ordinaria di vecchiaia
- pensione di vecchiaia anticipata
- pensione contributiva
- pensione d'invalidità
- pensione d'inabilità
- pensione ai superstiti indiretta
- pensione ai superstiti reversibile

La pensione ordinaria di vecchiaia

Dal 1° gennaio 2013 i requisiti per ottenere il diritto alla pensione ordinaria di vecchiaia sono:

1. requisito anagrafico, pari a 66 anni di età, aumentato di un anno ogni tre anni, fino a raggiungere i 70 anni come indicato in tabella;